



Comitato regionale per le comunicazioni

**PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

DELIBERAZIONE N. 49 del 9 settembre 2013

OGGETTO N. 6	Definizione della controversia XXXXXX XXXX contro VODAFONE OMNITEL XX
---------------------	--

	Pres.	Ass.
Presidente: Mario Capanna	X	
Membro: Giuseppe Bolognini	X	
Membro: Oliviero Faramelli		X
Membro: Matteo Fortunati	X	
Membro: Margherita Vagaggini	X	

Presidente: Mario Capanna

Estensore: Sabrina Di Cola

Il Verbalizzante: Laura Maria Milleri



Comitato regionale per le comunicazioni

Definizione della controversia

XXXXXX XXXX contro VODAFONE OMNITEL XX

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale” e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;

VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTE la legge regione dell'Umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante “norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni” e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante “regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni”;

VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 “semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”(di seguito Regolamento);

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 529/09/CONS recante “approvazione linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche” ;

VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;



Comitato regionale per le comunicazioni

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP “Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249”;

VISTA la Delibera n.73/11/CONS “approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481” (di seguito Regolamento Indennizzi);

VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenute il 06 giugno 2012 - prot. n.2748- con la quale XXXXXX XXXX, corrente in XXXXXXXX (XX), via XXXX XX XXXX n.XX ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Vodafone Omnitel;

VISTA la nota datata 02 luglio 2012 -prot.n.3228- con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento, assegnando nel contempo termini istruttori perentori per il deposito di memorie difensive e documenti;

VISTE la memoria difensiva dell'operatore e la documentazione alla medesima allegata, inviate il 03 agosto 2012 -prot.n.3913;

VISTI gli atti e documenti inerenti l'espletata procedura conciliativa (UG n.367/2012);

VISTA la relazione del responsabile del procedimento del 29 agosto 2013 e la proposta del Dirigente del Servizio;

UDITA la relazione del Consigliere Matteo Fortunati;

CONSIDERATO

quanto segue:

1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

1.1-L'istante, in sintesi, con riferimento alle utenze “private” numeri XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX rappresenta quanto segue:

a)-di aver stipulato a proprio nome solo il contratto relativo all'utenza mobile, il quale prevede come modalità di pagamento l'addebito a mezzo carta di credito;

b)-di non avere stipulato contratto a proprio nome per l'utenza fissa ubicata presso la propria abitazione/residenza;

c)-il contratto relativo all'utenza fissa è stato stipulato dalla propria madre convivente, signora XXXXXXXX XXXXXXXX;

d)-il contratto tra la signora XXXXXXXX e l'operatore Vodafone prevede che le fatture vadano pagate a mezzo bollettino postale;



Comitato regionale per le comunicazioni

e)-di avere subito l'addebito sul proprio conto corrente di tutte le fatture emesse dall'operatore per entrambi i contratti;

f)-di avere subito un disagio ed un danno da tale abuso dell'operatore.

Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede nei confronti dell'operatore il risarcimento del danno subito quantificato in euro 15.000.

1.2-L'operatore, in sintesi, rappresenta quanto segue:

a)-è inammissibile la domanda di risarcimento danni;

b)-non è vero quanto sostenuto dall'istante in quanto tutte le utenze sono alla medesima intestate, tanto è vero che è stata l'istante a comunicare il recesso dal contratto relativo all'utenza fissa;

c)-l'ultima fattura emessa non è stata pagata.

Sulla base di detta rappresentazione l'operatore chiede che la domanda sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME

2.1- E' inammissibile la domanda di risarcimento dei danni in quanto ai sensi del 4° e 5° comma dell'art.19 del Regolamento l'Agcom e, per essa il Corecom, può solo condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi, restando salvo il diritto delle parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno. La domanda di risarcimento danni dell'istante, in questa sede, va interpretata come richiesta di indennizzo (in conformità alle linee guida Agcom di cui alle delibere 529/09/CONS e 276/13/CONS).

2.2-La domanda è infondata per i motivi che seguono.

L'istante non ha replicato, né contestato la memoria difensiva e la documentazione presentate dall'operatore, tra cui v'è copia della missiva ricevuta il 19 dicembre 2011 recante sottoscrizione dell'istante e in allegato la copia del documento d'identità della stessa, nella quale è scritto quanto segue: *"la sottoscritta Bovini Ritarelativamente al contratto stipulato telefonicamente con il vostro operatore il 01 giugno 2011, per l'attivazione della linea telefonica di rete fissa n.XXXXXXXXXXchiedo che lo stesso venga immediatamente annullato..."*

In assenza di disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 del codice civile, la detta copia fotografica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale.

Da ciò consegue che, ai sensi dell'art.2702 del codice civile, le dichiarazioni contenute del documento in questione devono essere attribuite all'istante.

Provato che l'istante ha esercitato il diritto di recesso deve essere considerato provato anche che l'istante, in precedenza al recesso, ha concluso il contratto cui si riferisce il recesso medesimo.



Comitato regionale per le comunicazioni

Con l'ulteriore conseguenza che tali risultanze (e cioè che l'istante ha concluso il contratto con Vodafone per attivazione di servizi sull'utenza fissa) devono essere considerate prevalenti rispetto alla versione dei fatti offerta nell'istanza introduttiva, circa la mancata conclusione del contratto, in quanto aventi il valore probatorio della confessione stragiudiziale stante la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2730, 2° comma e 2735 del codice civile.

Riguardo le modalità di pagamento dei servizi telefonici le condizioni generali di contratto (prodotte in atti dall'operatore e non contestate dall'istante) recano, al punto 8.2 -termini e modalità di pagamento- che le fatture possono essere pagate con bollettino postale, addebito sul conto corrente o con carta di credito; le copie delle fatture in atti (prodotte in atti dall'operatore e non contestate dall'istante) recano quale modalità di pagamento l'addebito a mezzo carta di credito Carta Si' n.....XXXX.

L'istante non ha provato di avere prescelto la modalità di pagamento "bollettino postale".

In assenza di scelta da parte dell'istante di una modalità di pagamento, tra quelle indicate in detto punto 8.2, va ritenuto corretto l'addebito operato da Vodafone utilizzando la modalità "carta di credito", modalità peraltro già prescelta dall'istante per il pagamento dei servizi sull'utenza mobile.

2.3-Nulla può essere disposto a carico dell'operatore in ordine alle spese di procedura dato che non è stato accertato alcun addebito nei confronti dello stesso.

DELIBERA

rigetta l'istanza pervenuta il 06 giugno 2012 - prot. n.2748- di XXXXXX XXXX, corrente in XXXXXX (XX), via XXXX XX XXXX n.XX nei confronti dell'operatore **Vodafone-Omnitel XX**

Spese di procedura compensate.

Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

In forza dell'art.19, 3° comma del Regolamento il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto.

IL PRESIDENTE

(Mario Capanna)



Regione Umbria

Consiglio Regionale



**AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI**

Comitato regionale per le comunicazioni

IL CONSIGLIERE RELATORE

(Matteo Fortunati)

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente

(Simonetta Silvestri)

Y:\GU14 FASE DECISORIA\DETERMINAZIONI E DELIBERE\DECISIONI 2013\Delibere\Versioni Pubblicazione\09-09-2013\Deliberazione n. 49 del 9 settembre 2013.odt